



ORDINANZA N. 8 DEL 13/09/2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con l'art. 9 bis D.L. n. 91/2017, convertito in Legge dall'art.1 L. 123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria;
- che tale divieto è essenziale per un piano di adozione di misure volte a limitare la produzione di rifiuti, di emissioni inquinanti e dei rischi per l'ambiente;
- che i rifiuti di plastica si sono rivelati particolarmente pericolosi per l'ambiente e per tutto quanto che con esso interagisce, in particolare flora e fauna, senza trascurare la necessità di garantire la tutela del paesaggio, del decoro e della vivibilità dei luoghi;
- che, con più provvedimenti, la Comunità Europea ha adottato diverse decisioni per la riduzione della produzione di oggetti monouso in plastica a partire dal 2021;
- che la problematica in questione ha indotto diversi Comuni ad adottare misure tendenti al contenimento del consumo e della vendita degli oggetti in plastica mono-uso non degradabile;

RICHIAMATO, in particolare, l'art.179 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. in virtù del quale le pubbliche amministrazioni devono perseguire iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;

ATTESO:

- che con l'art.11 del D.L. n.195/2009, convertito in Legge dall'art.1 L. 26/2010, i costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti debbono trovare integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza;
- che la normativa europea ed italiana prevede l'obbligo del riciclo solo per i prodotti in plastica degli imballaggi con l'esclusione di piatti, bicchieri e posate in plastica, il cui costo di smaltimento ricade sul bilancio comunale, nonché sulla ecologia del Territorio;
- che sia lo smaltimento che il recupero, fermo restando la ricerca del giusto equilibrio tra costi e benefici, debbono prioritariamente perseguire la massima riduzione della produzione, dell'utilizzo e della movimentazione dei rifiuti stessi in modo da garantire il più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
- che il Comune di Montecreto, attraverso questa iniziativa, dà l'avvio ad attività rivolte al miglioramento della raccolta differenziata allo scopo di salvaguardare il territorio dal punto di vista ambientale;



CONSIDERATO che promuovere e garantire la necessaria filiera del riciclaggio non appare più sufficiente per assicurare un'adeguata protezione ambientale e che, pertanto, risulta prioritario ed essenziale far sì che lo smaltimento costituisca una fase residuale minima della gestione dei rifiuti, anche in considerazione della circostanza che le Amministrazioni debbono provvedere alla gestione dei rifiuti con le inadeguate risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.8, comma 1, lett. a) D.L. n.14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n.48/2017;
- l'art.7 bis del D.lgs. n.267/2000;
- gli artt. 181 e 182 del D.lgs. n.152/2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D.lgs. n.4/2008 e dagli artt. 7 e 8 del D.lgs. n.205/2010;
- l'art. 182-bis del D.lgs. n.152/2006, così come aggiunto dall'art. 9 del D.lgs. n. 205/2010;

ORDINA

Al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri di riciclo, sulla base della riduzione della produzione dei rifiuti e delle conseguenti emissioni inquinanti con notevoli rischi ambientali, a decorrere dal **primo Gennaio 2020** (al fine di consentire l'esaurimento delle scorte)

IL DIVIETO

su tutto il Territorio Comunale di vendita e uso, nel corso di sagre ed eventi pubblici, nelle mense pubbliche e anche nelle mense private, di bicchieri, cannucce, piatti, posate e sacchetti di plastica monouso non compostabili;

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €.500,00, di cui all'art. 7 - bis del D.lgs. n. 267/2000;

Che la Polizia Municipale è incaricata di eseguire e fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Che la validità della presente ordinanza sia a tempo indeterminato ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati, anche attraverso gli organi di informazione e l'affissione in tutti i locali pubblici del territorio per garantirne la tempestiva divulgazione e che sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto e trasmesso per conoscenza al Gruppo Hera, in qualità di Gestore del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.



COMUNE DI MONTECRETO
PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO SINDACO

La presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montecreto www.comune.montecreto.mo.it

ABROGAZIONI

Ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza si intende abrogato.



F.to IL SINDACO
Leandro Bonucchi